

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2019/298**  
**del 16/09/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 944**  
**del 20/09/2019**

**LEGALE**

**Dirigente: CARBONARA Dr. Roberto Maria**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN CAUSA PROMOSSA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA AVVOCATO INTERNO.

## Il Segretario Generale

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 17/11/2017 ed acquisito al n. 122097 di P.G., F. G. impugnava avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, il regolamento dell'Avvocatura comunale di Reggio Emilia, approvato con deliberazione n. 150 I.D. del 15/9/2017, deducendo l'illegittimità di diversi articoli e commi dello stesso;
- con deliberazione giunta n. 242 I.D. del 21/12/2017, si autorizzava la resistenza in giudizio e incaricava il Segretario Generale di individuare un legale esterno al quale affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune, in considerazione dell'interesse che il ricorso rivestiva nei confronti di tutti gli avvocati del Servizio Legale Comunale;
- il giudizio si concludeva con sentenza n. 27/2019, che accoglieva il ricorso limitatamente al motivo relativo all'IRAP (di cui agli artt. 8 comma 5 e 10 lett. e) del regolamento) e respingeva tutte le altre censure;
- con ricorso al Consiglio di Stato notificato in data 2/9/2019, F. G. ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone l'annullamento con conseguente integrale accoglimento del ricorso in primo grado;
- con deliberazione n. 146 del 13 settembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere al ricorso al Consiglio di Stato notificato in data 2/9/2019, promosso dall'avvocato interno F. G.;
- con il medesimo provvedimento, la Giunta ha ritenuto, per evidenti ragioni di opportunità e conflitto d'interessi degli avvocati civili, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa contenziose extra avvocatura comunale;
- Il Sindaco ha conferito allo scrivente l'incarico di sostituzione del Coordinatore dell'Avvocatura Civica assente o impedito, con provvedimento prot. n. 136579 del 11 luglio 2019, reso anche ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL;

Richiamato il vigente PEG 2019;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per un affidamento diretto, anche a fronte di inequivocabili ragioni di urgenza (come riconosciuto anche da Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 153 del 12ott2017), in quanto:

- il Comune, scevro di capacità programmatrice in qualità di convenuto, deve utilmente costituirsi entro l'imminente scadenza del 23ott2018;
- l'evidente dimensione da conflitto d'interessi ha messo fuori gioco il sistema organizzativo dell'avvocatura civica, centro di responsabilità provvisto del Know – How di riferimento;
- Non è possibile attivare procedure di gara e/o comparative semplificate, da fondarsi sul criterio aggiudicativo del prezzo più basso (in tal senso, Tar Puglia Lecce, sezione seconda, ordinanza cautelare n. 21 del 19genn2017; sentenze nn. 1289 dell'11dic2017 875 del 31magg2017; che impongono nella presente fattispecie il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Ma soprattutto:

- La Corte di Giustizia UE, Sez. V, con sentenza 06.06.2019 - C-264/18, ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica/comparative degli appalti, i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, relativi alla rappresentanza legale in giudizio (secondo la Corte, queste prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basi sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato) (inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico; la Corte di giustizia, in definitiva, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ampiamente giustificata alla luce di caratteristiche ontologiche proprie di questi servizi (che risultano, per l'appunto, nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi);

Precisato che:

- si è comunque in presenza di un servizio, sia pure sui generis;
- la scelta del legale esterno mutua dalla peculiare competenza/esperienza dell'incaricando;
- dal curriculum presentato dall'avv. incaricando PAOLO BONETTI (allegato), risulta la particolare competenza dello stesso nella materia del diritto amministrativo;
- l'avv. Paolo Bonetti è stato il Legale del primo grado di giudizio, pressoché vittorioso per l'Ente; la sua conferma sul 2° grado, inoltre, si pone in scia coi criteri di assegnazione del contenzioso agli avvocati interni secondo il regolamento organizzativo che ne disciplina le attività (l'avvocato interno del primo grado segue di norma anche il secondo grado di giudizio, per evitare dispersioni di conoscenze ed esperienze);

Ritenuto pertanto di conferire all'avv. PAOLO BONETTI l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 13 settembre 2019, richiamata in premessa;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 175 – comma 5 quater, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, che pone in capo ai responsabili della spesa le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. di conferire, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un incarico professionale all'avv. Paolo Bonetti, con studio in Bologna – Via Altabella n. 3, per la rappresentanza e la difesa del Comune nella causa promossa avanti il Consiglio di Stato da F. G. con il ricorso in appello descritto in premessa;
2. di dare atto che la prestazione – come da preventivo presentato dall'avv. – prevede un compenso di € 10.000,00, oltre IVA (22%), CPA (4%) e pagamento del contributo unificato relativamente alla proposizione di appello incidentale (euro 650).
3. di disporre che l'incarico sia disciplinato secondo lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare pertanto la spesa di € 13.338,00 (prenotazione di impegno n. 2019/5565 assunta con delibera di GC 2019/146 del [13/9/2019](#)) in favore dell'avv. Paolo Bonetti, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 U.1.03.02.11.006 del Bilancio 2019, al capitolo n.3250 del PEG 2019 denominato "ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTI A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE", codice prodotto 2019\_PD\_1201, centro di costo 0115, codice Coge GX, non rilevante ai fini della competenza ambientale;

6. di allegare curriculum e dichiarazione di compatibilità all'incarico del professionista;

7. di procedere alle pubblicazioni di legge in Amministrazione Trasparente

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.